



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO**

Verbale di udienza

R.G. 32733/2021

Causa vertente tra

**LIONCINO VINCENZO (parte ricorrente) e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(parte resistente)**

All'udienza del 1.12.2022, che si svolge innanzi al G.I. dott. Antonio Tizzano, è comparso, per parte ricorrente, l'avv. Di Vezza Cristina in sostituzione la quale fa presente di aver depositato telematicamente nota come richiesto dal Tribunale con provvedimento del 8.11.2022 e insiste nella richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Il G.I.

dato atto, si ritira in camera di consiglio.

All'esito:

- considerato che la riformulazione del punteggio auspicata da parte ricorrente avrebbe effetti diretti sulle graduatorie permanenti provinciali utili per l'a.s. 2021/2022, per il profilo professionale di "COLLABORATORE SCOLASTICO - area A - del personale A.T.A.", in all. 6 al fasc. di parte, venendo a incidere, per come chiarito anche con nota autorizzata del 15.11.2022, sulle posizioni dei soggetti collocati in posizione antecedente, tra la posizione n. 845 (Caiazzo Domenico, con punteggio di 15,50) e la posizione n. 9 (Vitrone Antonietta, con punteggio di 33,76), da qualificarsi controinteressati ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;
- considerato che, quanto alle modalità di notificazione ai controinteressati, il ricorrente, alle pgg. 13 e 14 del proprio atto, ha formulato istanza *ad hoc*, richiedendo che la notifica del ricorso sia effettuata "con modalità diverse da



- quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.”;
- visto l'art. 151 c.p.c. che dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita “in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
 - visto il D.lgs. 33/2013, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, ed in particolare l'art. 19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – “con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”;
 - ritenuto che, per identità di *ratio*, ciò valga anche per le procedure selettive del tipo di quella in esame, ove è parimenti necessario assicurare il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (Tar per il Veneto, sent. 674/2018);
 - ritenuto che l'art. 151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
 - considerato, inoltre, che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 151 c.p.c. ammette forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge, purché atte a garantire il diritto di difesa, la tutela dell'integrità del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto (Sez. Un. 14570/2008, Cass. 20078/2008, 13868/2002);
 - ritenuta condivisibile l'osservazione di TAR per il Lazio, ord. cit., ossia che “quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella



Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”;

- ritenuto che, nel caso di specie, per la natura della controversia e l'elevato numero di controinteressati (oltre 800), sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web del Ministero dell'Istruzione, quale forma di notifica più agevole e meno onerosa per la parte,

P.Q.M.

autorizza parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. 9 a n. 845 della graduatoria impugnata (all. 6 del fasc. di parte), l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata tale forma di notifica, il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati.

Ordina al Ministero dell'Istruzione di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte del ricorrente di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;



- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull'*home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

Rinvia per la verifica dei predetti adempimenti all'udienza del 5.4.2023, h 09:00.

Roma, 1.12.2022

Il Giudice
Antonio Tizzano

Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 34 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, e del Provvedimento del Direttore DGSIA del 16.4.2014 e successive modificazioni.

